



**Grandinata del 22 luglio 2023**  
**DANNI A EDIFICI RESIDENZIALI**

**RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)**  
VERSIONE 2023-11-14-P

2023-11-02-P	2023-11-10-P			
2023-11-06-P	2023-11-14-P			
2023-11-08-P				

**00 – DOMANDA: Qual è la prima cosa di cui preoccuparsi e da fare immediatamente?**

**RISPOSTA:** La prima cosa da fare è leggere attentamente il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 163 del 26 ottobre 2023 – Allegato 1, pubblicato in BURERT n.299 del 27.10.2023 (Parte Seconda), pubblicato anche sul sito del Comune all'indirizzo <https://www.comune.cento.fe.it/aree-tematiche/ambiente-animali-rifiuti/grandine-22-luglio-2023>

**01 – DOMANDA: Che cos'è questo documento? Che valore hanno queste risposte?**

**RISPOSTA:** Questo documento è un'elaborazione del comune di Cento. Esso serve a:

- dare una traduzione in linguaggio semplice del decreto del Commissario delegato, delle direttive e dei moduli;
- dare le ulteriori indicazioni che il Comune può mettere a disposizione;
- NON si può sostituire al decreto commissariale, che prevale sempre in caso di contrasto.

**02 - DOMANDA: Entro quando deve essere presentata la ricognizione danno e domanda di contributo?**

**RISPOSTA:** La modulistica di ricognizione del danno e domanda di contributo deve essere presentata entro il giorno 15 dicembre 2023. Il comune non può accettare consegne tardive.

**02.01 - DOMANDA: Con quali moduli deve essere fatta la ricognizione del danno e richiesto il contributo? A cosa servono tutti i moduli?**

**RISPOSTA:** La domanda di contributo deve essere presentata sui moduli B1 (obbligatorio), B2, B3, B4, B5 (obbligatori a seconda dei casi).

I moduli servono

- A richiedere il contributo per le spese ammissibili (in particolare, la sezione 2 del modulo B1)



**Grandinata del 22 luglio 2023**  
**DANNI A EDIFICI RESIDENZIALI**

**RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)**  
*VERSIONE 2023-11-14-P*

- Ad effettuare la descrizione e quantificazione del danno complessivo, anche per importi o per tipologie di spesa o di danno non ammessi. Non è però certo se nel futuro saranno adottati dallo Stato ulteriori provvedimenti che stanzeranno nuovi fondi.

In particolare:

- Il modulo B1 è quello obbligatorio e principale, in cui si identifica chi fa la domanda, si identifica e descrive l'immobile, si descrive il danno, si quantifica la spesa, si specifica se ci sono indennizzi assicurativi. Di tutto il modulo B1, solo la sezione 2 è propriamente la richiesta di contributo: tutto il resto del modulo è funzionale alla ricognizione del danno e all'individuazione dei soggetti.
- Il modulo B2 si compila se la residenza danneggiata è proprietà di più soggetti (comproprietari), e serve a delegare un comproprietario a chiedere il contributo.
- Il modulo B3 si compila se il contributo viene richiesto non dal proprietario o da un comproprietario, ma da un inquilino, o comodatario o casi simili, che si accolla le spese di ripristino, e quindi il proprietario rinuncia al contributo.
- Il modulo B4 si compila quando il contributo è relativo al ripristino di parti comuni di un fabbricato condominiale senza amministratore. In questo caso il contributo è chiesto da un condomino con la delega degli altri condomini.
- Il modulo B5 è la procura speciale, ovvero un documento da compilare e firmare obbligatoriamente quando si incarica un'altra persona (il "procuratore speciale") di inoltrare la domanda di contributo, ad esempio un professionista.

**02.02 - DOMANDA: quindi la ricognizione del danno, anche se oggi non riconosciuto, è obbligatoria per potere, eventualmente in futuro, poter accedere agli eventuali futuri finanziamenti?**

**RISPOSTA:** Sì. Per accedere a eventuali futuri contributi, a fronte di danni che oggi non sono ammessi a contributo, sarà necessario aver segnalato, entro il 15 dicembre, il danno. (email 7 novembre 2023 alle ore 13:00 da ARPC)

**02.03 – DOMANDA: Nella sezione 10 cosa devo barrare e quale cifra devo mettere?. Io so il preventivo di spesa, non ho ancora eseguito i lavori di riparazione, non ho abbandonato l'abitazione. Nella sezione 10 cosa devo barrare e quale cifra devo mettere?**

**RISPOSTA:** Se il richiedente ha subito danni ammissibili a contributo, deve mettere la crocetta sul primo dei due campi, e segnare l'importo ammissibile, entro il limite di 5.000 €. Inoltre, se il richiedente ha subito anche danni non ammissibili a contributo, o di natura ammissibile ma eccedenti i 5.000 €, deve mettere la crocetta anche sul secondo dei due campi.

**02.04 – DOMANDA ho subito danni all'abitazione e alla pertinenza che è distaccata dall'abitazione e questa non è ammessa a contributo. Ma alla sez.2 devo barrare la prima**



COMUNE DI CENTO  
PROVINCIA DI FERRARA

## **Grandinata del 22 luglio 2023** **DANNI A EDIFICI RESIDENZIALI**

### **RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)** *VERSIONE 2023-11-14-P*

**casella, ma devo barrare anche la seconda? E sempre per lo stesso motivo alla sez. 6 devo barrare sicuramente abitazione, ma anche pertinenza?**

RISPOSTA: Non deve essere barrato nulla riguardo alla pertinenza, né nella sezione 2 né nella sezione 6. Le pertinenze che costituiscono unità strutturale distinta dall'alloggio non solo non sono ammesse a contributo in questa fase, ma sono escluse dal campo di applicazione della direttiva. Cfr. decreto 163/2023, Allegato 1, art. 3 c. 1 lett. b), nonché le esclusioni della Sezione 7, ivi esposte sotto forma di dichiarazioni del richiedente contributo.

#### **03 - DOMANDA: Quali sono i requisiti per richiedere il contributo?**

RISPOSTA: I requisiti per richiedere il contributo sono i seguenti:

- I danni devono essere stati causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della direttiva (grandinata del 22 luglio 2023).
- I danni devono riguardare l'abitazione principale del richiedente o di un terzo.
- L'abitazione principale deve essere ubicata nel territorio del comune di Cento.
- Il richiedente deve essere il proprietario o il titolare di un diritto reale o personale di godimento sull'abitazione principale danneggiata;
- I danni all'abitazione principale e alle parti comuni solo nel caso in cui il ripristino risulti indispensabile per l'utilizzo dell'immobile.

#### **04 - DOMANDA: Chi può presentare ricognizione danno e domanda di contributo?**

RISPOSTA: La domanda di contributo può essere presentata in alternativa da:

- Il proprietario dell'immobile danneggiato;
- Un comproprietario, munito di delega degli altri comproprietari;
- L'usufruttuario, locatario o comodatario o titolare di altro diritto reale/personale, se si accolla le spese di ripristino. In questo caso alla domanda sottoscritta dal richiedente il contributo è allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal proprietario.
- L'amministratore del condominio, per le parti comuni.
- Un condomino con delega degli altri condomini, per le parti comuni di fabbricato condominiale non provvisto di amministratore condominiale.
- Un procuratore speciale, come per esempio un professionista, munito di procura.

**04.01 – DOMANDA: ho acquistato una casa dopo il 22 luglio 2023. La casa aveva subito importanti danni dalla grandine. Devo fare la richiesta a nome mio oppure deve essere fatta dal vecchio proprietario che era appunto proprietario al momento della grandinata?**



COMUNE DI CENTO  
PROVINCIA DI FERRARA

**Grandinata del 22 luglio 2023**  
**DANNI A EDIFICI RESIDENZIALI**

**RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)**  
*VERSIONE 2023-11-14-P*

**RISPOSTA:** Ai sensi del DPGR-CD 163/2023 Allegato 1 art. 1 c. 2 i contributi sono concessi per i danni subiti dall'abitazione principale del proprietario o di un locatario, comodatario, usufruttuario che vi avesse stabilito la residenza alla data dell'evento calamitoso.

Ai sensi del medesimo DPGR-CD 163/2023 Allegato 1 art. 8 c. 1 il proprietario che, dopo l'evento calamitoso, ha venduto la casa non può fare domanda di contributo, a meno che la vendita non sia stata effettuata a favore di un soggetto che alla data della grandine era in locazione, comodato, usufrutto etc. presso l'abitazione e vi aveva stabilito la residenza anagrafica.

Pertanto, se Lei non era locatario, comodatario, usufruttuario, nonché residente nell'immobile danneggiato, al momento della grandinata, allora né Lei né il precedente proprietario potete richiedere il contributo.

**04.02 – DOMANDA: Ho la residenza anagrafica in una abitazione di unica unità abitativa, la cui proprietà è al 50% mia e 50% di altra persona. Solo io sosterrò le spese della riparazione dell'abitazione, solo io pago l'assicurazione e ne sono di conseguenza il contraente beneficiario. Nella sezione 1 e sezione 3 del modulo B1 sono da considerare proprietaria o comproprietaria?**

**RISPOSTA:** Nel caso di abitazione in comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, a commissionare i lavori ed a riscuotere il contributo, utilizzando il modulo (Allegato Modulo B2).

Il comproprietario che richiede il contributo si qualifica come "comproprietario" nella Sezione 1 e "proprietario" nella Sezione 3, perché essa non prevede la dicitura "comproprietario".

**04.03 - DOMANDA: Sono proprietario di 3 immobili distinti; n.1 abitazione principale con residenza del proprietario e le altre due sono in affitto e sono la residenza principale degli affittuari. Devo fare 3 richieste distinte a nome del proprietario? Oppure una richiesta unica per i 3 immobili a nome del proprietario? Oppure una a nome del proprietario e le altre 2 a nome dell'affittuario? Essendo tutte 3 le unità ad uso residenziale il contributo massimo è € 5000,00 per 3?**

**RISPOSTA:** Le domande saranno tre. Quella relativa alla residenza del proprietario sarà presentata dal proprietario. Quelle relative agli immobili in locazione, con soggetti residenti, saranno presentate o dal proprietario o dai rispettivi conduttori, secondo le modalità previste dal modulo. Il contributo massimo è 5.000 € per ogni domanda.

**04.04 - DOMANDA** Sono proprietario di unità immobiliare residenziale in fabbricato di tipo condominiale ed ivi residente. Abbiamo avuto danni alle parti comuni condominiali e alle parti in proprietà privata. E' corretto presentare una domanda per il condominio (da parte di persona con procura) e una domanda da parte di ciascun proprietario/affittuario con residenza come abitazione



COMUNE DI CENTO  
PROVINCIA DI FERRARA

**Grandinata del 22 luglio 2023**  
**DANNI A EDIFICI RESIDENZIALI**

**RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)**  
*VERSIONE 2023-11-14-P*

principale e che ha avuto danni in parti private? Il contributo massimo sarà di € 5000 per le parti condominiali ed € 5000 max per ogni unità privata danneggiata?

RISPOSTA: Sì.

**05 - DOMANDA: Qual è l'importo massimo del contributo?**

**RISPOSTA:** L'importo massimo del contributo è di € 5.000,00. Al momento non è certo se in futuro ci saranno ulteriori provvedimenti che stanzieranno altri fondi.

**06 - DOMANDA: Quali sono le spese ammissibili a contributo?**

**RISPOSTA:** Le spese ammissibili a contributo sono quelle che sono indispensabili per ricominciare ad abitare normalmente nell'edificio. Sono ammesse spese per:

- Ripristino di danno strutturale e funzionale dell'abitazione principale
- Ripristino di danno di parti comuni di edifici residenziali;
- Ripristino di danno su pertinenze (cantine etc.) solo se ricomprese nella stessa struttura dell'edificio principale (non quindi cantine o garage in fabbricati separati, bassicomodi etc.);
- ripristino di aree/fondi danneggiati, esterni all'unità immobiliare, solo se indispensabile per utilizzare o accedere alla residenza;
- adeguamenti obbligatori ai sensi di legge, connessi agli interventi di ripristino;
- ripristino o sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati e non più utilizzabili;
- pulizia e rimozione di fango e detriti dal fabbricato e/o dalla area esterna pertinenziale;
- prestazioni professionali tecniche;
- le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiale per l'esecuzione dei lavori in economia.

**06.01 - DOMANDA: Le riparazioni dei pannelli fotovoltaici rientrano nei ripristini necessari per il ripristino funzionale dell'abitazione? Sono ammessi a contributo?**

**RISPOSTA:** I danni agli impianti fotovoltaici sono ammessi se gli impianti, al momento della grandinata, erano esistenti, connessi all'impiantistica dell'abitazione e in grado di funzionare regolarmente. DPGR-CD 163/2023, Allegato 1, art. 2 c. 1 lett. a)

**07 - DOMANDA: Sono quindi ammesse le spese tecniche, come per esempio quelle del geometra, dell'ingegnere etc.?**

**RISPOSTA:** Le spese professionali sono ammesse, ma solo se la normativa dispone che la realizzazione degli interventi di ripristino deve essere curata da un professionista tecnico. La spesa è ammissibile fino al 10% dell'importo dei lavori, fermo restando il massimale di 5.000,00 €.



**Grandinata del 22 luglio 2023**  
**DANNI A EDIFICI RESIDENZIALI**

**RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)**  
*VERSIONE 2023-11-14-P*

**08 – DOMANDA: quali sono le spese NON ammissibili a contributo secondo la direttiva Allegato 1?**

**RISPOSTA:** Non sono ammissibili le spese per ripristinare:

- immobili di proprietà di un'impresa, anche se adibiti a residenza;
- pertinenze come cantine garage etc. collocate in strutture distinte da quella dell'edificio principale;
- aree, cortili etc. se non indispensabili a rendere accessibile l'edificio residenziale principale;
- fabbricati con irregolarità edilizie (difformità, abusi edilizi);
- fabbricati non iscritti al catasto, o collabenti o in corso di costruzione;
- i beni mobili registrati (autovetture, autocarri, motociclette etc.);
- non sono ammissibili interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze alle dipendenze di una ditta individuale (es.: ditta edile), il cui titolare sia il proprietario del bene danneggiato o il richiedente il contributo, anche se per gli stessi sono emesse autofatture;
- danni all'abitazione principale e alle parti comuni danneggiate nel caso in cui il ripristino non risulti indispensabile per l'utilizzo dell'immobile".

**08.01 – DOMANDA: Non saranno quindi mai riconosciuti contributi per le spese oggi non ammesse a contributo?**

**RISPOSTA:** Al momento, no. Tuttavia, bisogna tenere presente che i moduli B1 – B5 servono non solo a richiedere il contributo, ma anche a descrivere e quantificare il danno anche relativo a spese non ammissibili (vedi sopra DOMANDA 02.01), e che tale quantificazione complessiva sarà comunque trasmessa dal Commissario delegato al Dipartimento della Protezione Civile nazionale.

Non è certo se in futuro saranno adottati ulteriori provvedimenti a copertura di danni oggi non ammessi, o delle eccedenze rispetto ai 5.000,00 € ad oggi previsti come massimale.

**08.02 – DOMANDA: è possibile fare richiesta di contributo per abitazioni attualmente non utilizzate a titolo principale e non locate?**

**RISPOSTA** Ai sensi del DPGR-CD n. 163/2023, Allegato 1, art. 1, sono ammesse a contributo solo le spese per ripristino di abitazioni principali.

È possibile e consigliato comunque compilare e consegnare nei termini e modalità assegnati la modulistica della serie B (moduli da B1, obbligatorio, e da B2 a B5 se del caso), omettendo la sezione 2 del modulo B1, in quanto i moduli servono non solo a richiedere il contributo ma anche alla ricognizione del danno al momento non coperto da contributo



**Grandinata del 22 luglio 2023**  
**DANNI A EDIFICI RESIDENZIALI**

**RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)**  
VERSIONE 2023-11-14-P

*RISPOSTA 08.03 RIVISTA IN SEGUITO A CHIARIMENTO REGIONALE DEL 13.11.2023 PER LE VIE BREVI*

**08.03 - DOMANDA** - La mia abitazione ha subito danni a causa della grandinata ma che non limitano la funzionalità dell'abitazione. Nello specifico: rottura di grondaie e rotture di tegole ma è presente la guaina. Posso chiedere ugualmente il rimborso per i danni subiti?

**RISPOSTA:** Leggendo la DPGR-CD n. 163/2023, Allegato 1, art. 2 c.1, **no, qualora nella sezione 4 del Modulo B1 venga risposto "NO" alla richiesta "il ripristino risulta indispensabile per l'utilizzo dell'immobile"**. Il contributo è "finalizzato al ripristino che risulti strettamente indispensabile ad assicurare la fruibilità dell'immobile". Anche il modulo B1, sezione 7, esclude dal contributo "danni all'abitazione principale e alle parti comuni danneggiate nel caso in cui il ripristino non risulti indispensabile per l'utilizzo dell'immobile". Tuttavia, il modulo B1 deve essere comunque compilato e consegnato, escludendo la Sezione 2, perché i moduli servono anche alla ricognizione del danno (vedi quesito 02.01).

In ogni modo, la compromissione degli elementi elencati come danni ammissibili all'art. 2 c. 1 lett. a) della citata Direttiva, è **generalmente ammessa** a contributo, salva l'attestazione di cui sopra

*"- elementi strutturali verticali e orizzontali;*

*- finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);*

*- serramenti interni ed esterni (portoni, porte, finestre, porte-finestre, tapparelle, persiane, scuri, saracinesche, comprese le serrature);*

*- impianti (riscaldamento/condizionamento, idrico-fognario, compresi i sanitari, elettrico, citofonico, diffusione del segnale televisivo, allarme, rete dati LAN, fotovoltaico, ascensore e montascale)"*

**09 – DOMANDA:** sono ammesse spese già sostenute, spese ancora da sostenere o entrambe?

**RISPOSTA:** sono ammesse entrambe, entro i 5.000,00 €.

- La spesa da sostenere è stimata nella domanda di contributo sulla base di preventivi
- La spesa da sostenere è indicata nella domanda di contributo con fatture e ricevute fiscali.

*RISPOSTA 09.01 MODIFICATA IN SEGUITO A CHIARIMENTO REGIONALE: E-MAIL DELL'ASSISTENZA TECNICA REGIONALE DEL 10.11.2023 E SUCCESSIVO CHIARIMENTO TELEFONICO DEL 13.11.2023*

**09.01 – DOMANDA:** Ho una polizza assicurativa e l'assicurazione paga parte del danno. Che cosa cambia per me?



COMUNE DI CENTO  
PROVINCIA DI FERRARA

**Grandinata del 22 luglio 2023**  
**DANNI A EDIFICI RESIDENZIALI**

**RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)**

VERSIONE 2023-11-14-P

**RISPOSTA:** La presenza dell'assicurazione va dichiarata in modulistica e il richiedente ha l'obbligo di fare tutto ciò che è necessario per ottenere l'indennizzo dall'assicurazione.

La somma tra l'indennizzo pagato dall'assicurazione e il contributo non può eccedere i 5.000,00 € di massimale. Entro i 5.000,00 € complessivi, il contributo può coprire anche una somma pari ai premi assicurativi contro il rischio di danni da eventi naturali versati nei cinque anni precedenti al 22 luglio 2023. In ogni modo, la somma tra il contributo, l'indennizzo pagato dall'assicurazione e i premi assicurativi non può essere superiore al costo dell'intervento ammissibile, fermo restando il limite di 5.000,00 € della **somma tra contributo e indennizzo assicurativo**.

**09.02 – DOMANDA:** Sono proprietario di 2 immobili. Una è la mia abitazione principale l'altra è l'abitazione principale di terza persona in comodato. Essendo i due fabbricati entrambi assicurati in capo a me (proprietario), come deve essere fatta la compilazione? L'importo proposto dall'assicurazione è complessivo (per entrambi i fabbricati) come anche il premio assicurativo annuale pagato nell'ultimo quinquennio. Che importo va indicato sul modulo? Preciso che l'importo che liquiderà l'assicurazione non copre il 100% dei danni stimati (presentazione preventivi)

**RISPOSTA:** Poiché si tratta di danno a due immobili residenziali, devono essere presentati due moduli B1.

È quindi necessario indicare gli importi distinti per immobile, sia per quanto riguarda l'indennizzo assicurativo sia per quanto riguarda i premi versati. Poiché gli importi sono complessivi, è necessario individuare un criterio di riparto. È possibile chiedere all'assicurazione di dichiarare quale somma è riferita a un edificio e quale somma all'altro, oppure in alternativa stimare il riparto alla luce della consistenza degli immobili (per il premio) e del danno (per l'indennizzo).

La compilazione è più semplice se entrambi i moduli sono presentati dal proprietario, in quanto la Sezione 9, punto 2) del modulo B1 consente la dichiarazione del proprietario in merito alla presenza di polizza assicurativa.

Se una delle due domande sarà presentata dal comodatario, essa sarà corredata del modulo B3. Essa sarà anche corredata da una dichiarazione resa sulla falsariga della Sezione 9, punto 2) del modulo B1, firmata dal proprietario. Non è infatti ammissibile che il proprietario riceva sia l'indennizzo assicurativo sia la riparazione dell'immobile da parte del conduttore che ottiene il contributo e si accolla il costo.

**RISPOSTA 09.03 MODIFICATA IN SEGUITO A CHIARIMENTO REGIONALE: E-MAIL DELL'ASSISTENZA TECNICA REGIONALE DEL 10.11.2023 E SUCCESSIVO CHIARIMENTO TELEFONICO DEL 13.11.2023**

**09.03 - DOMANDA:** Immobile abitativo assicurato. L'assicurazione copre il danno ma il costo effettivamente pagato con fattura è inferiore al rimborso assicurazione. Per la parte di costi che il proprietario ha dovuto sostenere a suo carico e senza rimborso è possibile fare domanda di contributo?



**COMUNE DI CENTO**  
PROVINCIA DI FERRARA

**Grandinata del 22 luglio 2023**  
**DANNI A EDIFICI RESIDENZIALI**

**RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)**  
VERSIONE 2023-11-14-P

**RISPOSTA:** Sì. Il contributo (max 5.000 €) si somma al rimborso assicurativo, entro la concorrenza del massimo danno riconoscibile. In ogni modo, la somma tra contributo di immediato sostegno (quello del decreto 163/2023) e l'indennizzo assicurativo non può superare i 5.000 €.

**09.04 – DOMANDA – Ho un tetto assicurato per le tegole e riceverò indennizzo assicurativo. Per quanto invece riguarda i pannelli solari fotovoltaici non sono assicurato. Posso comunque accedere al contributo?**

**RISPOSTA:** L'indennizzo assicurativo è quello riconosciuto per il danno al solo bene (o alla parte di tale bene) coperto da polizza assicurativa. Quindi per il bene (o parte di esso) danneggiato non coperto da polizza assicurativa, può essere richiesto il contributo.

**10 – DOMANDA: Dove si presenta la domanda di contributo / ricognizione di danno?**

**RISPOSTA:** La domanda di contributo deve essere presentata al Comune di Cento nei seguenti modi:

- Preferibilmente via PEC all'indirizzo **comune.cento@cert.comune.cento.fe.it**
- In alternativa in forma cartacea, recandosi al protocollo del comune, oppure spedendola per raccomandata con ricevuta di ritorno. In questi casi deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del richiedente.

**10.01 – DOMANDA: Vorrei inviare la domanda / ricognizione di danno per posta. Qual è l'indirizzo postale del comune? A quale indirizzo devo mandare la raccomandata?**

**RISPOSTA:** L'indirizzo è Comune di Cento, via Guercino, 62 44042 Cento (FE)

**11 – DOMANDA: Come si presenta la domanda di contributo / ricognizione di danno?**

**RISPOSTA:** La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente utilizzando l'apposita modulistica e allegando la documentazione richiesta nei moduli e nella direttiva commissariale.

**11.01 – DOMANDA: nella parte alta di ogni pagina del modulo di richiesta è indicato "Comune di- provincia di- n. progressivo"...questi dati sono da compilare a carico dell'utenza o dell'ufficio che poi protocollerà? Le parti del modulo che non devo compilare**



**COMUNE DI CENTO**  
PROVINCIA DI FERRARA

**Grandinata del 22 luglio 2023**  
**DANNI A EDIFICI RESIDENZIALI**

**RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)**  
*VERSIONE 2023-11-14-P*

**(es. appendice evento alluvionale, deleghe, moduli condomini) vanno sbarrate o basta lasciarle non compilate?**

**RISPOSTA:** Nell'intestazione chiediamo di scrivere solo Comune di Cento, non il progressivo. Le parti da non compilare è meglio che siano barrate con un tratto di penna, perché così capiamo che non è una dimenticanza. In ogni modo non è essenziale, possono essere lasciate non compilate;

**11.02 – DOMANDA: Posso allegare le fatture dei pagamenti richiesti per i lavori e i pagamenti fatti alla ditta che ha provveduto al ripristino del tetto?**

**RISPOSTA:** Sì, le fatture devono essere allegate.

**11.03 – DOMANDA: Nei moduli non si parla di preventivi. Devo allegare i preventivi per i lavori non ancora eseguiti?**

**RISPOSTA.** all'Art. 4, c., 7 delle direttive allegato 1 al decreto 163/2023, si dice chiaramente che sono allegati obbligatori i preventivi e/o le fatture. È obbligatorio allegare i preventivi, anche se non citati nel modulo.

**11.04 - DOMANDA: Come posso fare se mi accorgo di aver inoltrato una domanda di contributo/ricognizione dei danni contenente degli errori, o di non aver allegato tutti i documenti necessari?**

**RISPOSTA:** Si possono inviare i documenti mancanti o la domanda di contributo/ricognizione dei danni aggiornata specificando che questo secondo invio rappresenta un'integrazione al precedente invio, di cui dovrà essere specificato il protocollo

**12 - DOMANDA: Entro che data devono essere fatti i lavori e sostenuta la spesa?**

**RISPOSTA:** I lavori devono essere eseguiti e documentati al Comune entro il termine del 31 dicembre 2024. Il Comune non potrà erogare il contributo se non sarà rispettata questa data.

**13 - DOMANDA: Che documenti sarà necessario fornire al comune per ottenere il contributo?**

**RISPOSTA:** dovrà essere fornita al comune, entro il 31 dicembre 2024, la documentazione della spesa sostenuta, valida ai fini fiscali (fatture, ricevute, etc., debitamente quietanzate, ovvero con



COMUNE DI CENTO  
PROVINCIA DI FERRARA

## **Grandinata del 22 luglio 2023** **DANNI A EDIFICI RESIDENZIALI**

### **RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)** VERSIONE 2023-11-14-P

dicitura "pagato" apposta dal fornitore) e comprovata dai mezzi di pagamento utilizzati (bonifici bancari o estratti conto in caso di pagamento con carte di credito/debito).

#### **14 - DOMANDA: Sono ammessi a contributo pagamenti effettuati in contati?**

**RISPOSTA:** pagamenti in contanti fino alla soglia di legge (oggi 5.000,00 €) sono ammessi a contributo se la spesa è stata sostenuta prima del 27 ottobre 2023 e purché sia comprovata da documentazione valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata.

#### **15 - DOMANDA: Il danno che ho subito è maggiore di 5.000,00 € e non posso eseguirlo solo in parte per un valore di 5.000,00 €, perché devo eseguire un intervento complessivo. Quindi al 31 dicembre 2024 non potrò rendicontare nulla. Come faccio?**

**RISPOSTA:** l'esecuzione unitaria degli stessi potrà avvenire, con eventuali contributi pubblici, entro il termine che verrà stabilito da successivi provvedimenti disciplinanti l'eventuale ulteriore messa a disposizione di ulteriori fondi per i contributi.

#### **16 - DOMANDA: Quando verrà erogato il contributo?**

**RISPOSTA:** Il contributo, relativo a queste prime misure fino a 5.000,00 €, viene erogato in un'unica soluzione. Per quanto riguarda i tempi, non c'è assoluta certezza, ma è possibile fare ipotesi ragionevoli sulla base delle direttive commissariali e tenendo conto dei tempi amministrativi. Il comune effettuerà tre momenti di pagamento, orientativamente così programmati:

- Per gli interventi rendicontati entro il 30 aprile 2024, pagamento entro il 31 agosto 2024;
- Per gli interventi rendicontati entro il 31 agosto 2024, pagamento entro il 31 dicembre 2024;
- Per gli interventi rendicontati entro il 31 dicembre 2024, pagamento entro il 30 aprile 2025

Non si sa se o quando verranno stanziati ulteriori fondi per ulteriori contributi.

#### **17 - DOMANDA: Come posso chiedere informazioni al Comune?**

**RISPOSTA:** L'indirizzo e-mail [grandine2023@comune.cento.fe.it](mailto:grandine2023@comune.cento.fe.it) è stato istituito per ricevere quesiti. Pubblicheremo sul sito web del comune, alla pagina <https://www.comune.cento.fe.it/aree-tematiche/ambiente-animale-rifiuti/grandine-22-luglio-2023> le domande (anonimizzate) e le risposte su documenti analoghi a questo, in maniera tale da fornire a tutti informazioni omogenee.



**COMUNE DI CENTO**  
PROVINCIA DI FERRARA

***Grandinata del 22 luglio 2023***  
**DANNI A EDIFICI RESIDENZIALI**

**RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)**  
*VERSIONE 2023-11-14-P*

**18 - DOMANDA:** Quali sono le conseguenze in caso di inosservanza dei termini e delle modalità previsti dalla direttiva?

**RISPOSTA:** L'inosservanza dei termini e delle modalità previsti dalla direttiva comporta l'esclusione dal contributo.